



Comune di Cesana Torinese
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA
PROVINCIA DI TORINO



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 12 in data 20.07.2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici** addì **venti** del mese di **luglio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito in seduta **ORDINARIA** ed in sessione pubblica di **prima** convocazione il Consiglio Comunale.

Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

1 - COLOMB LORENZO	P	8 - MALLEN SIMONE	P	
2 - VOTTERO MARCO	P	9 - SERRA ROBERTO	P	
3 - GUIOT GIULIANA	P	10 - PISTOCCHINI VALENTINA	A	
4 - PALAMINI TIZIANA	P	11 - SIRACUSA SONIA	P	
5 - MAZZOLENI RICCARDO	P	12 -		
6 - MARINI ANDREA	A	13 -		
7 - IMBALZANO ANTONINO	A			

Totali presenti **8**

Totali assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Dott. Diego Joannas il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco Lorenzo Colomb assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI PREVENTIVI

Prescritti dall'art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2015.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1° e art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, vengono rilasciati i seguenti pareri dai Responsabili delle aree, in ordine rispettivamente:

- **AREA PROPONENTE: TRIBUTI**

Parere in merito alla regolarità tecnica dell'atto (cioè alla verifica della conformità dell'atto alla normativa tecnica che regola la materia).

Parere a rilevanza esterna: **FAVOREVOLE.**

Cesana Torinese, 07.07.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TRIBUTI
F.to in originale sul testo della proposta
PRATO SILVIA

- **AREA FINANZIARIA**

Parere in merito alla regolarità contabile.

Parere a rilevanza esterna: **FAVOREVOLE.**

La proposta non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Cesana Torinese, 07.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to in originale sul testo della proposta
Pasquale Luciano

Il sottoscritto Dr. Francescantonio AVERSA, Revisore del Conto del Comune di Cesana Torinese, visto quanto dispone il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Esaminata la proposta di deliberazione sopra citata.
Esprime parere favorevole.

IL REVISORE DEL CONTO
F.to in originale sul testo della proposta
Dr. Francescantonio AVERSA

Cesana T.se, 16.07.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, coni quali è stata istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la delibera di C.C. n.13 del 07.09.2014 con la quale è stato approvato il regolamento della IUC ;

VISTA la delibera di C.C. n.15 del 07.09.2014 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni relative all'Imu per l'anno 2014;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n.102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n.5, dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con la Legge 2 maggio 2014;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 07.09.2014 in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2015;

VISTO quanto dispone la Legge n.190 del 23.12.2014 n.190 (Legge di stabilità 2015) , ed in particolare l'art.1 comma 679 ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art.1 comma 679 della Legge 190/2014:

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015**, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6

Delibera di C.C. n. 12 del 20.07.2015

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

VISTO l'art.1 del Decreto Legge 24.01.2015 n.4 relativo all'esenzione dall'Imu dei terreni montani e parzialmente montani che testualmente dispone :

" A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla Lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, si applica:

- a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ;
- b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2.L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola .

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2. si applicano anche all'anno di imposta 2014;

VISTO che ai sensi della Legge n. 80/2014, art. 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi", è da ritenersi assimilato all'abitazione principale l'immobile posseduto da Italiani residenti all'estero, purché titolari di pensione nel Paese di residenza. Conseguentemente gli stessi devono pagare la TASI, nella misura ridotta di due terzi.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.05.2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, e delle preventive determinazioni del Fondo di solidarietà per l'anno 2015, che alla data della presente, rispetto al Fondo di solidarietà dell'anno 2014, indicano, per questo Ente, un ulteriore taglio di circa € 186.000,00, è necessario confermare le aliquote IMU deliberate per l'anno 2014 anche per l'anno 2015 come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA 2,00 per mille** : per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 se presenti**, e relative pertinenze);
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. : aliquota massima consentita IMU , 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a ZERO” - somma IMU + TASI = 2 per mille)

- **ALIQUOTA 7,60 per mille** : per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014);
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.: aliquota massima consentita IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a ZERO” - somma IMU + TASI = 7,6 per mille);

- **ALIQUOTA 10,60 per mille** : per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;
(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a ZERO - somma IMU + TASI = 10,6 per mille ;

- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: Esenti poiché comune in zona montana Istat;**

TERRENI AGRICOLI : ESENTI poiché comune classificato TOTALMENTE MONTANO di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Sentito il dibattito consiliare e, in particolare, l'intervento del consigliere Serra R. che propone, per gli alberghi, un'aliquota differente in relazione ai periodi di apertura;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015:

- **ALIQUOTA 2,00 per mille** : per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 se presenti**, e relative pertinenze);
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. : aliquota massima consentita IMU , 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a ZERO” - somma IMU + TASI = 2 per mille)
 - **ALIQUOTA 7,60 per mille** : per **tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014);
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.: aliquota massima consentita IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a ZERO” - somma IMU + TASI = 7,6 per mille);
 - **ALIQUOTA 10,60 per mille** : per **tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili**;
(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a ZERO - somma IMU + TASI = 10,6 per mille ;
 - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE : Esenti poiché comune in zona montana Istat;**
TERRENI AGRICOLI : ESENTI poiché comune classificato TOTALMENTE MONTANO di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
3. di determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria“IMU” anno 2015:
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 se presenti adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
 5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 07.09.2014;
 6. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
 7. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopraindicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

8. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con una seconda distinta votazione unanime favorevole.

* *** *

Delibera di C.C. n. **12** del **20.07.2015**
Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Lorenzo Colomb

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Diego Joannas

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cristina Sasu

La sottoscritta Cristina Sasu, responsabile dell'area segreteria dell'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" (funzione svolta in forma associata dal Comune di Cesana Torinese), visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31.07.2015 in conformità all'art. 124, 1° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA
Cristina Sasu

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data 25.08.2015 per la scadenza dei 10 giorni dalla compiuta pubblicazione in conformità all'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA
Cristina Sasu
